

Normativa antiriciclaggio

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Con la recente V **Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843) (9)**, il legislatore comunitario ha parzialmente modificato (con la tecnica della novellazione) la precedente IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849) (10), ampliandone l'ambito di applicazione. Significativo l'inserimento delle lettere g) e h) nell'art. 2, paragrafo 1, punto 3, della IV Direttiva con l'estensione delle disposizioni ai "prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso" e ai "prestatori di servizi di portafoglio digitale". Inoltre sono stati inserite nell'art. 3 della IV Direttiva, ai punti 18) e 19) le definizioni di "valute virtuali" e "prestatore di servizi di portafoglio digitale".

Interessante rilevare come, con il già citato D. Lgs. n. 90/2017, modificante il D. Lgs. n. 231/2007, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/859), il legislatore italiano non si è limitato ad introdurre la definizione di "valute virtuali" e a dare attuazione alla IV Direttiva Antiriciclaggio ma, addirittura, ha "anticipato" i contenuti della (successiva) V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843). Il decreto, infatti, ha preso in considerazione anche i "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" definendoli [all'art. 1, comma 2, lettera ff), D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017] come "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale". L'art. 5 del D. Lgs. 231/2007, modificato dal D. Lgs. 90/2017, poi, nell'individuare i soggetti destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio (soggetti suddivisi in cinque categorie), fa rientrare nella categoria degli "altri operatori non finanziari" (della quale fanno parte anche i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, di casa d'asta, ecc.) i "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso".

Il presente articolo è stato estratto da

Gli obblighi antiriciclaggio

In sostanza, gli **obblighi antiriciclaggio** (in particolare, di adeguata verifica della clientela e di

inbinazione" (si ha qui riguardo al contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale - nella quale va ravvisata una prima operazione in strumenti finanziari - funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo acquisto su "portale" di partecipazioni emesse da società extra UE); vii) i rimedi che gli sono attribuiti dall'ordinamento; viii) lo "Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza". Deve ritenersi, poi, come detto sopra, che in forza dell'art. 67 decies cod. cons., si applichino alla fattispecie anche gli ulteriori "caveat" di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dell'Allegato 1 della nota Delibera Consob 26 giugno 2013 n. 18592 (come pure dell'art.1 dell'All. 3, ibid), giacchè volti - in vario modo - ad accrescere il livello di consapevolezza dell'investitore sull'alto rischio (così la disciplina) derivante da investimenti illiquidi in strumenti finanziari emessi da start up innovative.

dividuazione del titolare effettivo) sono limitati ai cosiddetti "Exchanger". A tale proposito va rammentato come, per quanto riguarda gli obblighi di "monitoraggio fiscale", il D. Lgs. n. 90/2017 li abbia estesi, modificando alcune disposizioni del D. L. n. 167/1990 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 227/1990 e successive modificazioni), ai soggetti (c.d. "operatori non finanziari") che intervengono, anche attraverso movimentazioni di "conti", nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore ad € 15.000.

Il D. Lgs. n. 90/2017 ha, poi, introdotto due commi all'**art. 17-bis** (riguardante l'attività di cambiavalute) del D. Lgs. n. 141/2010 (11) estendendone la disciplina "ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1". Il Registro a cui la norma fa riferimento è quello tenuto dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), previsto dall'articolo 128-undecies del Testo Unico Bancario, ed alla cui iscrizione in una sezione speciale sono pertanto tenuti i "prestatori di servizi relativi all'**utilizzo di valuta virtuale**".

<https://www.diritto.it/normativa-antiriciclaggio/>